

Rassegna Stampa

di Venerdì 2 dicembre 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	02/12/2022	<i>Pnrr, ispettori Ue a Roma Sotto la lente concorrenza e riforma degli appalti (G.Trovati)</i>	3
1	Italia Oggi	02/12/2022	<i>Uno spiraglio sul superbonus (C.Bartelli)</i>	4
Rubrica Rischio sismico e idrogeologico				
21	Il Sole 24 Ore	02/12/2022	<i>Ischia, pronti a evacuare oltre mille persone. Dal Governo altri fondi (V.Viola)</i>	5
Rubrica Lavoro				
1	Corriere della Sera	02/12/2022	<i>Lavoro, e' record: tasso al 60,5%. Mai cosi' dal 1977 (C.Voltattorni)</i>	6
Rubrica Professionisti				
34	Il Sole 24 Ore	02/12/2022	<i>Partite Iva "apri e chiudi", dopo lo stop del Fisco riapertura con fideiussione (B.Santacroce)</i>	8
26	Italia Oggi	02/12/2022	<i>Societa' tra professionisti piu' libere (L.De Angelis)</i>	9
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	02/12/2022	<i>Bonus casa, cessionari senza buona fede (G.Latour)</i>	10
1	Il Sole 24 Ore	02/12/2022	<i>Flat tax, sanatorie, criptovalute: oggi guida alle novita' fiscali Domani il focus (A.Dili)</i>	11
45	Il Sole 24 Ore	02/12/2022	<i>La maggioranza spinge: Cilas al 31 dicembre e sblocco dei crediti fiscali</i>	14
39	Italia Oggi	02/12/2022	<i>Catasto e Imu vanno a braccetto (F.De Monte)</i>	15
Rubrica Fondi pubblici				
38	Italia Oggi	02/12/2022	<i>Lombardia, 20 min per le comunita' energetiche</i>	16

IL CONFRONTO CON L'EUROPA

Pnrr, ispettori Ue a Roma Sotto la lente concorrenza e riforma degli appalti

Gianni Trovati — a pag. 8

Pnrr: arrivata a Roma la task force Ue su concorrenza e appalti

Recovery. Concluso ieri il nuovo giro d'incontri con enti e ministeri
Da completare la riforma del servizio idrico, incognita liberalizzazioni

Gianni Trovati
ROMA

Mentre il dibattito pubblico alimentato dal governo si è concentrato in questi giorni su possibili modifiche a contenuti o tempistica del Pnrr, i tecnici della task force Ue hanno concluso ieri nelle stanze nobili del ministero dell'Economia il confronto con le strutture dei ministeri e degli enti territoriali sullo stato di attuazione del Piano che c'è, e su target e milestone a cui è agganciata la rata di dicembre.

Più del ridimensionamento degli obiettivi di spesa, già ampiamente rivisti dalla Nadev che ha ridotto il programma 2022 a 15 miliardi dai 28 delle previsioni iniziali, a quanto riferisce più di un partecipante agli incontri con la task force Ue guidata da Céline

Gauer l'attenzione degli esaminatori comunitari si è concentrata sullo stato di avanzamento delle riforme e sugli ostacoli attuativi delle decisioni già formalizzate in leggi e decreti nei mesi scorsi. Un tema meno amato dai ministri che in questi giorni si sono prodotti in riflessioni pubbliche sul Piano, ma determinante nei criteri di analisi della commissione che si fonda sulla logica di risultato più che sull'approvazione formale.

Tra i tanti capitoli finiti al centro del confronto con i vertici dei diversi ministeri coinvolti nel Piano e con gli enti territoriali, uno spazio centrale è stato occupato dalle regole della concorrenza e dalla semplificazione necessaria al Codice degli appalti.

Sul primo punto, i fronti aperti sono due. Perché il cronoprogramma del Piano prevede entro la fine di que-

sto mese l'attuazione della legge 2021 e l'approvazione di quella del 2022. Le incognite sono su più livelli. Per i decreti già approvati c'è un cammino a singhiozzo nei territori, come mostrano per esempio i ritardi di alcune regioni soprattutto meridionali nella ridefinizione della governance del servizio idrico. Per altri ancora in cantiere ci sono invece decisioni politiche non semplici da prendere per la nuova maggioranza. È il caso del nuovo tentativo di riforma dei servizi pubblici locali, che mercoledì ha ottenuto in conferenza Unificata un'intesa subordinata all'apertura di tavoli di confronto su affidamenti diretti, trasporto locale e ambiti territoriali, ma soprattutto deve ancora superare la prova parlamentare e quella del via libera finale in consiglio dei ministri. E allo stesso punto è la mappatura delle

concessioni mentre sui balneari il decreto è fermo.

Per il nuovo Codice appalti l'appuntamento è a giorni, ma gli inciampi di questi mesi nei bandi Pnrr dall'Istruzione all'Ambiente hanno evidenziato nelle discussioni di questi giorni l'esigenza di individuare subito i colli di bottiglia da liberare.

Il punto pubblico sui dossier sarà fatto oggi nell'incontro alla Guardia di Finanza a cui parteciperanno tra gli altri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il titolare della delega al Pnrr Raffaele Fitto e il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. «Se ci sono ritardi vanno affrontati», ha detto ieri Gentiloni. Ma un conto sono gli ostacoli sollevati da prezzi e materie prime, altro quelli prodotti da una governance incerta o da decisioni politiche complicate da assumere.



**Limiti all'in house
e concessioni
all'esame delle Camere
Nodo semplificazioni
per gli affidamenti**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uno spiraglio sul superbonus

Il termine per la presentazione della Cilas e usufruire della detrazione del 110% sarà prorogato (almeno) al 31 dicembre. Allo studio una soluzione sui crediti incagliati

Si riaprirà fino al 31 dicembre (ma potrebbe anche essere più avanti) il termine per la presentazione delle Cilas per poter usufruire anche per il 2023 dell'aliquota 110% nelle ristrutturazioni edilizie da superbonus. Mentre si è al lavoro per trovare la soluzione F24 ai crediti incagliati nei cassetti fiscali. In vista una soglia, alla possibilità richiesta dalle banche di riversare gli incassi da f24 con una percentuale (1%) di crediti fiscali.

Bartelli a pag. 25

Benestare del ministero dell'economia. Si lavora per la soluzione dei crediti fiscali congelati

Superbonus, nuovi termini

Si riapre la finestra per la presentazione delle Cilas

DI CRISTINA BARTELLI

Si riapre fino al 31 dicembre (ma potrebbe anche essere più avanti) il termine per la presentazione delle Cilas per poter usufruire anche per il 2023 dell'aliquota 110% nelle ristrutturazioni edilizie da superbonus. Il governo non ostacolerà la presentazione di emendamenti alla legge di conversione del decreto aiuti 4 (dl 176/22) all'esame delle commissioni del senato che prevedano una riapertura dei termini. Mentre si è al lavoro per trovare la soluzione F24 ai crediti incagliati nei cassetti fiscali. Si ragiona se porre una soglia, alla possibilità richiesta dalle banche di riversare gli incassi da f24 con una percentuale (1%) di crediti fiscali. Il decreto ha introdotto un taglio dell'aliquota, al 90%, per i condomini che al 25 novembre non avessero presentato la Cilas per i lavori. La riapertura dei termini guarda al 31 dicembre anche se con i tempi della legge di conversione, la scadenza potrebbe risultare già vecchia e dunque il 31 dicembre potrebbe diventare un riferimento più generale come i quindici giorni post pubblicazione della legge in G.U. Ma



Maurizio Leo

l'altra questione quella della cessione dei crediti fiscali, è in attesa di un intervento definitivo che sblocchi la situazione dei cassetti fiscali delle imprese piene di crediti che non si riescono a smaltire. I timori dell'esecutivo sono di rilievi da parte di Eurostat che già in passato era intervenuto mettendo in dubbio la circolazione dei crediti fiscali e della conseguente iscrizione nel bilancio dello stato di questo stock finanziario. «Abbiamo ben presente la situazione e stiamo lavorando per trovare la soluzione a un problema spinoso che viene dal passato e che dobbiamo risolvere, ci stiamo metten-

do il massimo impegno nell'individuare gli interventi tenendo ben presenti le tematiche europee», spiega a ItaliaOggi il viceministro **Maurizio Leo** (nella foto) interpellato sulla possibile soluzione e sul pressing da parte di categorie e forze politiche. Al momento sul piatto l'ipotesi offerta da Abi e Ance di scomporre le somme versate con gli F24 di una quota di crediti fiscali è quella che viene presa in considerazione anche se ha comunque un costo. «La soluzione sull'f24 è la madre di tutte le battaglie» sottolinea **Guido Quintino Liris** (Fdi) relatore del provvedimento, «bisogna fare lo sforzo massimo perché si individui la misura se non nel decreto legge 4, in legge di bilancio. Stiamo gestendo una fase transitoria e dobbiamo considerare che le imprese hanno preso impegni con le banche e si sono ritrovate normative modificate». Sulla risistemazione di tutta la stratificata disciplina del bonus edilizi, infine, il viceministro dell'economia Leo riconosce che «sarà fatta, è necessario ma in legge delega di riforma fiscale. Ci si è mossi in passato a macchia di leopardo, è interesse di tutti riformare la normativa».

© Riproduzione riservata

LE MISURE PER L'EMERGENZA

Ischia, pronti a evacuare oltre mille persone Dal Governo altri fondi

Si lavora a un piano di evacuazione da Casamicciola Terme in vista del maltempo previsto per il fine settimana. Si teme infatti che possano verificarsi nuove colate di fango. «In caso di allerta meteo gialla o arancione saranno sgomberati circa 600 edifici individuati a Casamicciola, nell'area circostante quella colpita dalla frana del 26 novembre. Sono tra 1.000, 1.200, 1.300 le persone coinvolte. Lo sgombero sarà presidiato dalle forze dell'ordine – ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi – È questo il risultato delle verifiche effettuate su 1.134 edifici della zona». Intanto, ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ischia. Altri 10 milioni per gli interventi di Protezione civile nelle aree colpite dalla frana e stop ai versamenti tributari, alle cartelle esattoriali, e rinvio dei termini per gli adempimenti fino a giugno 2023. Sono alcuni degli interventi per Casamicciola e Lacco Ameno contenuti nel Dl. Sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti e rinviate a dopo il 31 dicembre 2022. Posticipato alla fine del 2023 lo smantellamento dei tribunali distaccati. Ieri sono stati recuperati altri tre corpi dal fango. Si tratta di Gianluca Monti e di sua moglie Valentina Castagna e di Salvatore Impagliazzo. Resta ancora un disperso. Sempre ieri il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, è stato audito alla Camera e al Senato. «Sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere o altre soluzioni autonome – ha informato Musumeci – Per ora sono 45 gli edifici inagibili, 56 quelli a rischio». Palazzo Chigi ha anche istituito una cabina di regia interministeriale che fa capo proprio a Musumeci e ha indicato il nuovo commissario per l'emergenza, Giovanni Legnini, già commissario per il terremoto che ha colpito Ischia nel 2017.

— Vera Viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA



● **La ministra**
CALDERONE



Marina Elvira Calderone, è dal 2005 presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dal 2022 ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dal 22 ottobre nel governo Meloni


Istat Sono 500 mila i contratti in più Lavoro, è record: tasso al 60,5% Mai così dal 1977

di **Claudia Voltattorni**

Cresce ancora il tasso di occupazione in Italia. A ottobre è salito al 60,5 per cento. Lo riporta l'Istat, che ha diffuso le stime su occupati e disoccupati, ed è record dal 1977: a ottobre +82 mila in un mese, +496 mila in un anno. I contratti aumentano, indistintamente, per uomini e donne, per i dipendenti e per gli ultracinquantenni. Ma purtroppo, invece, tra i giovani si continuano a perdere posti di lavoro: sono oltre 34.000 in meno in un mese tra gli under 35.

a pagina 11

Gli occupati



Fonte: Istat

CdS



Primo piano | Le misure

Lavoro, occupazione ai massimi dal 1977

Tasso su al 60,5%, record dall'inizio delle serie Istat. In un anno, mezzo milione di persone in più con un impiego

ROMA Mezzo milione di nuovi posti di lavoro in un anno. Di cui quasi tutti a tempo indeterminato. Più 82 mila in un solo mese. E il tasso di occupazione che sfonda il tetto del 60% (60,5%, +1,5% in 12 mesi) e tocca il record: mai così alto dal 1977, primo anno della serie storica dell'Istat. I dati del mese di ottobre diffusi ieri dall'Istituto di statistica certificano che l'occupazione in Italia continua a crescere e a trainarla sono i posti di lavoro stabili. Oltre 500 mila in un anno (+3,4%); 117 mila in un solo mese (+0,8% rispetto al mese di settembre). E l'au-

mento maggiore si registra nella fascia d'età over 50 (+4,5% in un anno pari a 393 mila unità) e cala il numero di chi cerca lavoro — meno 321 mila, — e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, meno 366 mila.

A diminuire sono anche gli occupati a termine scesi dell'1,2% rispetto all'ottobre 2021, quando nella fase post Covid l'incertezza aveva spinto invece i contratti a tempo determinato: lo scorso ottobre sono stati 2,98 milioni. Il tasso di disoccupazione è al 7,8%, quelli di inattività al 34,3%. Tra i giovani (fascia 15-24) il tasso di disoccupazione è al

23,9%, in calo del 3,7% rispetto all'ottobre 2021.

Dati positivi e incoraggianti per sindacati e associazioni di categoria. Ma la Cisl invita all'attenzione sul calo dei contratti a termine: «Non è una buona notizia perché potrebbe segnalare il venir meno del clima di fiducia e rischia di porre fine al meccanismo virtuoso assunzione a termine-stabilizzazione». E chiede quindi al governo «politiche espansive». La Uil ribadisce il no ai voucher: «Se il sistema produttivo sta maggiormente investendo nella buona occupazione — si chiede la segretaria confederale Ivana Vero-

nese —, perché invertire questa rotta con la reintroduzione a tutto campo del voucher, strumento che amplia le disuguaglianze sociali e aumenta il rischio di povertà lavorativa?». Confcommercio segnala invece la criticità degli autonomi che in ottobre sono scesi di 17mila unità per il secondo mese consecutivo, «continuando a registrare una progressiva tendenza alla riduzione». Stesso timore anche per Confesercenti che chiede quindi al governo «provvedimenti e risorse mirati alla tutela dell'occupazione imprenditoriale».

Claudia Voltattorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partite Iva «apri e chiudi», dopo lo stop del Fisco riapertura con fideiussione

Controlli con sanzioni

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Analisi del rischio per il rilascio di nuove partite Iva, con sanzioni anche a carico degli intermediari, e obbligo di comunicazione per i marketplace. Con queste due misure, il Ddl di Bilancio 2023 punta a rafforzare il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali aumentando i presidi preventivi per ostacolare il fenomeno delle partite Iva «apri e chiudi», e reintroducendo un obbligo comunicativo per i gestori di piattaforme digitali.

Partita Iva

L'articolo 35 del Dpr 633 del 1972, dedicato alle modalità di rilascio di una nuova partita Iva, è stato integrato dall'articolo 236 del disegno di legge di Bilancio 2023 incrementando i presidi preventivi consistenti nelle attività istruttorie che il fisco realizza. Con il nuovo comma 15-bis.1, dopo avere effettuato specifi-

che analisi del rischio, le Entrate invitano i contribuenti a presentarsi in ufficio per esibire i documenti contabili obbligatori, e di ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica, al fine di dimostrare l'assenza di profili di rischio. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, per irregolarità o inidoneità di quanto riscontrato oppure anche perché il contribuente non si presenta, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva. Il successivo comma 15-bis.2 prevede inoltre che la richiesta di nuova partita Iva, in caso di cessazione disposta dall'Agenzia, può avvenire esclusivamente previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50mila euro. La novella interviene anche dal punto di vista sanzionatorio, modificando l'articolo 11 del Dlg 471/1997 con una sanzione di 3mila euro nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero


in qualità di rappresentante legale. Analoga sanzione è posta a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, a meno che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, come l'adeguata verifica della clientela.

Marketplace

Con l'articolo 37 del Ddl di Bilancio, la vendita di beni tramite piattaforme digitali richiederà la trasmissione dei dati delle vendite a distanza per le cessioni di beni mobili, esistenti sul territorio dello Stato, nei confronti di consumatori finali. Dovranno in particolare essere comunicati i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. La finalità è quella di introdurre misure di contrasto alle frodi Iva nel settore delle vendite on-line di determinati beni, che saranno individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che, dalla lettura della relazione illustrativa, dovrebbero essere, tra gli altri, telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc, laptop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per le vendite online
a consumatori finali
dovranno essere
comunicati i dati
di fornitori e operazioni**



La sanzione. Sulla sanzione da 3mila euro risponde anche l'intermediario



Società tra professionisti più libere

Nelle società fra professionisti è unicamente richiesto che essi detengano almeno i 2/3 dei diritti di voto e non delle quote di capitale che possono essere sottoscritte anche in maggioranza da soci capitalisti. E' la posizione assunta dallo studio del notariato 106-2022, in merito alla partecipazione dei soci professionisti di stp.

La maggioranza richiesta.

Ai sensi dell'art 10, comma 4 lett. b) della legge 183/11, "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci". Si è molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza se oltre alla necessità che ai soci professionisti spettino i due terzi dei voti, occorra anche che la società sia partecipata per almeno due terzi da professionisti. Quest'ultima posizione è stata accolta anche da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Treviso 20/9/18; Trib Roma 20/4/21).

Il notariato, facendo propria la posizione l'AGCM, (Segnalazione AS1589 del giugno 2019), del CNDCEC (Informativa n. 60 del 8 luglio 2019) ed anche dell'A.E. (Ris. 4/3/22, n. 10 che modifica la ris. n. 23/E del 14/4/16) ritiene che letteralmente la norma si limita a richiedere che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi. In definitiva, secondo il CNN, nell'ambito delle società fra professionisti i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale non devono necessariamente ricorrere cumulativamente.

Altresi ammissibile, sia nelle società personali che capitalistiche, sarà attri-

buire a professionisti o capitalisti una percentuale agli utili non proporzionale ai conferimenti.

Come distinguere il capitale dal diritto di voto.

Poiché le STP non sono tipologia societaria autonoma, a seconda del modello societario prescelto, possono essere adottate clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi. Tale obiettivo potrebbe essere perseguito nelle spa, ad esempio, con la possibilità di assegnare ai professionisti azioni con diritto di voto plurimo o, in alternativa, assegnando ai non professionisti azioni senza diritto di voto o limitando il diritto di voto dei non professionisti con previsione di una misura massima o di scaglionamenti ai sensi dell'art. 2351 c.c. Nelle srl, il comma 5 dell'art. 2479, c.c., per il quale «ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione» può, poi, essere derogato mediante la creazione di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c. Overcorrano i limiti dimensionali delle srl pmi si potrebbe valutare di procedere alla costituzione di una STP nella forma di srl con la creazione, anche in vista del futuro ingresso di nuovi soci, di categorie di quote dotate di diritti amministrativi e patrimoniali diversificati. Nelle società personali, infine, il controllo del socio professionista risulta garantito dalla regola dell'unanimità dei consensi.

di Luciano De Angelis

» Riproduzione riservata



CASSAZIONE

Bonus casa, cessionari senza buona fede

Altro colpo al mercato delle cessioni. Si rafforza l'orientamento che penalizza gli acquirenti: la Cassazione apre al sequestro finalizzato alla confisca dei crediti al di là della buona fede. — a pag. 45

Bonus casa, cessionari senza buona fede

Truffe. Si consolida l'indirizzo della Cassazione che penalizza gli acquirenti. I supremi giudici aprono al sequestro finalizzato alla confisca dei crediti

Giuseppe Latour

Chi acquista crediti frutto di una frode in un'operazione di cessione è «difficilmente qualificabile - agli effetti del sequestro e della successiva confisca - come persona estranea al reato».

La terza sezione penale della Cassazione torna, con la sentenza n. 45588 depositata ieri, sulla vicenda dei sequestri presso terzi in buona fede di crediti fiscali legati a frodi. Dopo le decisioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 ottobre) con le quali, a fine ottobre, veniva enunciato il principio in base al quale per il sequestro impeditivo è sufficiente il collegamento tra il reato e la cosa, senza che abbia rilevanza la buona fede di chi ha comprato, ora i giudici aggiungono altri tasselli destinati a turbare ulteriormente il mercato di questi bonus.

In questo caso la Cassazione ha esaminato un'ordinanza del tribunale di Parma che aveva disposto il dissequestro di circa 7 milioni di euro di crediti. Il caso riguarda soggetti ai quali è contestato di avere creato crediti di imposta fittizi, utilizzando i bonus casa, per poi monetizzarli attraverso la cessione. Sotto esame, stavolta, c'è il sequestro finalizzato alla confisca di questi crediti presso i cessionari.

Nella prima parte della sentenza, i giudici confermano quanto già aveva detto la Cassazione in passato: il

diritto a fruire del credito di imposta non nasce in modo autonomo rispetto alla detrazione. Detrazione e credito di imposta sono, invece, collegati. Quindi, gli eventi che travolgono la detrazione, come il sequestro, possono colpire anche il credito.

La seconda parte, invece, aggiunge molti elementi nuovi agli orientamenti che hanno preso forma in queste settimane, perché per la prima volta affronta in modo analitico il tema della buona fede. Un tema rilevante stavolta, perché ci troviamo in un caso di sequestro funzionale alla confisca «che, per poter operare nei confronti del terzo estraneo al reato, richiede che questi non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che non versi in una situazione di buona fede», dice la sentenza.

Va detto che la Cassazione rinvia la decisione ai giudici del rinvio. Il ragionamento che mette alla base del suo annullamento, però, piacerà poco a tutti quei soggetti che, in questi mesi, hanno comprato questi crediti, perché la sentenza pone diversi dubbi sia sul possibile conseguimento di utilità che sulla buona fede.

Chi compra questi crediti consegue, per come è strutturata la norma del decreto Rilancio, un vantaggio economico dall'acquisto, dal momento che il prezzo è solitamente inferiore (anzi, «notevolmente inferiore», fanno notare i giudici) al valore nominale del credito. In questo modo, si realizza un utile sui crediti acquistati. «Ed al-

lora, proprio alla luce di tali considerazioni, è indubbio che la posizione del cessionario che lucra un vantaggio consistente dall'operazione di cessione» sia quella di un soggetto «difficilmente qualificabile come persona estranea al reato». Esiste, in sostanza, un collegamento strutturale tra la posizione del terzo acquirente e quella di chi ha commesso il reato.

Non solo. La Cassazione fa balenare anche la possibile rilevanza di «atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo». Se, infatti, il decreto Rilancio non attribuiva originariamente compiti di controllo al cessionario, c'è un lungo elenco di prescrizioni antiriciclaggio che imponevano attenzione: le attività di vigilanza «erano comunque imposte al cessionario dalla normativa antiriciclaggio del Dlgs n. 231/2007, e soprattutto erano richieste dall'Uif», dicono i giudici. Quindi, sarebbe stato opportuno svolgere «attività di controllo preventivo e non già successivo alla monetizzazione dei crediti».

Sulla conferma del sequestro destinato alla confisca dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio, ma «la restituzione del bene potrà avvenire solo laddove gli elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di persona estranea al reato, ossia una condizione di effettiva distanza dalla condotta illecita». Una distanza sulla quale la Cassazione pone parecchi dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilssole24ore.com



Legge di bilancio 2023

Flat tax, sanatorie, criptovalute: oggi guida alle novità fiscali
Domani il focus su pensioni e lavoro

Doppio appuntamento con la legge di bilancio. Oggi focus sulle novità fiscali, domani attenzione puntata sulle misure per pensioni e lavoro.

—inserto alle pagine 31-35

Partite Iva, subito fuori dal forfettario chi supera i 100mila euro

Regimi agevolati. Sarà necessario versare l'Iva già a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia più elevata
Applicazione a ostacoli per i professionisti

Pagina a cura di
Andrea Dilli

L'ampliamento del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni costituisce una delle misure "simbolo" del disegno di legge di bilancio 2023. Il forfettario, introdotto dalla legge di bilancio 2015 e già esteso nel 2019, si sostanzia nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali con aliquota proporzionale del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi realizzati, coefficiente diverso a seconda della tipologia di attività esercitata dal contribuente.

In buona sostanza la legge di bilancio conferma l'impianto del modello vigente, apportando due significative novità:

1 in primo luogo l'ampliamento del limite di ricavi/compensi annui previsto dall'articolo 1, comma 54, lettera a) della legge 190/2014 da 65mila euro a 85mila euro; limite che costituisce uno dei presupposti di accesso e di permanenza nel forfettario;

2 in secondo luogo la previsione della decadenza dall'utilizzo del forfettario a far data dall'anno stesso in cui viene superata la soglia di ricavi/compensi di 100mila euro.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, occorre evidenziare che il nuovo limite si applica a partire dall'anno 2023; di conseguenza, pur in assenza di una specifica previsione della norma, è ragionevole ritenere che coloro che nel 2022 non hanno oltrepassato la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi possano continuare ad avvalersi del forfettario nel 2023. In buona sostanza, quindi, la transizione dal vecchio al nuovo modello dovrebbe comportare le seguenti casistiche:

- i contribuenti che nel 2022 non hanno oltrepassato la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi potranno utilizzare il forfettario nel 2023;
- i contribuenti che nel 2022 hanno realizzato ricavi/compensi per oltre 85mila euro nel 2023 applicheranno il regime ordinario Irpef.

In quest'ultima categoria rientrano anche coloro che nel 2022 hanno oltrepassato la soglia di 100mila euro, con la precisazione che per l'anno in corso potranno continuare

a beneficiare del regime di favore del forfettario: ragioni logico sistematiche, infatti, inducono a immaginare che la decadenza dal regime dallo stesso anno in cui viene superata tale soglia operi a partire dal 2023.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, è certamente apprezzabile il giro di vite disposto dalla norma: si ricorda, infatti, che nel modello vigente l'uscita dal regime forfettario si verifica soltanto a partire dall'anno successivo a quello del superamento della soglia di ricavi/compensi prevista dalla legge. In altre parole, attualmente possono essere tassati con imposta sostitutiva del 15% anche i redditi derivanti dalla forfetizzazione di ricavi/compensi ben superiori a 65mila euro.

In buona sostanza, a partire dal 2023 in capo ai contribuenti forfettari potranno configurarsi tre diverse situazioni:

- 1 il mantenimento dei ricavi/compensi entro il limite di 85mila euro permetterà di utilizzare il regime forfettario anche nell'anno successivo;
- 2 la realizzazione di ricavi/compensi tra 85.001 e 100mila euro consentirà di avvalersi del forfettario per il periodo d'imposta in corso, mentre nell'anno successivo il contribuente rientrerà nell'Irpef;

3 il conseguimento di ricavi/compensi maggiori di 100mila euro determinerà l'immediata cessazione del regime forfettario e, quindi, l'applicazione del regime ordinario Irpef a far data dall'anno stesso.

In quest'ultimo caso la norma prevede dei riflessi anche nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Preliminarmente, infatti, si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 190/2014, i forfettari non applicano l'Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti e sono esonerati dai relativi versamenti e obblighi, salvo quelli relativi alla numerazione e conservazione dei documenti. La norma della legge di bilancio introduce una eccezione a tale principio: i contribuenti che superano la soglia di 100mila euro dovranno versare l'Iva «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite». L'applicazione di tale disposizione potrebbe risultare particolarmente complessa per gli esercenti arti e professioni, considerando che al superamento del limite dei compensi concorrono gli incassi, spesso differiti nel tempo rispetto al momento dell'emissione della fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'effetto delle modifiche

Le condizioni di permanenza nel forfettario e il meccanismo della flat tax incrementale

IL REGIME FORFETTARIO

Le condizioni di permanenza nel regime con le modifiche del Ddl di Bilancio. *Importi in euro*

F FORFETTARIO O ORDINARIO




LA FLAT TAX INCREMENTALE

Il conto della tassazione con la norma nel Ddl di Bilancio. *Importi in euro*

CASO 1 L'AUMENTO DEL REDDITO PIÙ CONTENUTO NEL 2023

REDDITO IMPRESA/LAVORO AUTONOMO


2020 2021 2022 2023



CASO 2 L'AUMENTO DEL REDDITO PIÙ ELEVATO NEL 2023


REDDITO IMPRESA/LAVORO AUTONOMO

2020 2021 2022 2023



Nota: *il reddito agevolabile è comunque 40mila euro


STEFANO MARRA



● **Nel testo della manovra
trasmissa alla Camera
anche l'estensione
a 85mila euro
per accedere alla flat tax**



159329



La maggioranza spinge: Cilas al 31 dicembre e sblocco dei crediti fiscali

Gli emendamenti

Consenso trasversale alla maggioranza su almeno due modifiche: il meccanismo di sblocco dei crediti attraverso gli F24 e il rinvio dal 25 novembre al 31 dicembre del termine per presentare le Cilas, le comunicazioni di inizio lavori, salvando il 110% anche nel 2023. Sullo sfondo, però, c'è il tema dei vincoli di bilancio che potrebbe sollevare il ministero dell'Economia.

Si gioca attorno a queste due spinte confliggenti la partita degli emendamenti alla legge di conversione del decreto Aiuti quater (Dl 176/2022). Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle proposte di modifica in commissione Bilancio al Senato, ma il dibattito parlamentare sul superbonus (pesantemente rivisto dall'articolo 9

del provvedimento) è decollato già da almeno un paio di giorni.

Guido Quintino Liris, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione nonché relatore del provvedimento, ha preannunciato da mercoledì sera due proposte di modifica. Anzitutto, una proroga dei termini per la comunicazione di inizio lavori (la Cilas) al 31 dicembre o, in alternativa, a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della legge (in caso di pubblicazione del decreto a ridosso di fine anno). In secondo luogo, lo sblocco della cessione dei crediti tramite compensazione con lo strumento dell'F24, come proposto da Abi e Ance.

Proprio quest'ultima modifica è, per Liris, quella più rilevante:

«Pesano i vincoli di bilancio: nell'Aiuti quater non sono previsti nuovi oneri di spesa

te: «La madre di tutte le battaglie», la definisce. Si tratta di una misura che potrebbe «non costare nulla o costare pochissimo rispetto al beneficio». Su questo, però, si dovrà pronunciare il ministero dell'Economia: «Se è dispendiosa, io sono del parere di portare questa misura nel Ddl di Bilancio, se non è dispendiosa la mettiamo nel Dl Aiuti quater», dice ancora Liris. Nella legge di conversione, infatti, al momento non sono previsti nuovi oneri di spesa. Accanto a queste, un'altra proposta riguarderà il tema della responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

A rafforzare la spinta della maggioranza, ieri mattina anche Forza Italia ha presentato il suo pacchetto di proposte di modifica, rivendicando la paternità della battaglia sulle correzioni al superbonus: «Sono molto felice e soddisfatta - spiega Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama - perché è stata raccontata una Forza Italia che provava a sabotare e quindi sono soddisfatta che oggi qualcuno arrivi sulle nostre proposte, vuol dire che il problema reale c'è».

Così, nel pacchetto di nove emendamenti di Forza Italia, ne spiccano due: il primo sposta la data per la presentazione delle Cilas al 31 dicembre o «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge». Il secondo utilizza la leva degli F24 per consentire alle banche e a Poste di liberare capienza fiscale: sono coinvolte le opzioni relative a spese 2021 e 2022 e, per il 2023, quelle legate a lavori per i quali «risulti presentato il relativo titolo abilitativo» alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Sullo sfondo, anche qui, ci sono i dubbi che potrebbe sollevare il ministero dell'Economia. «Da parte del Mef - rassicura Ronzulli - c'è la volontà di lavorare a queste proposte».

—G.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara interviene sul requisito di ruralità

Catasto e Imu vanno a braccetto

L'imposta municipale deve adeguarsi al classamento

DI FRANCESCO DE MONTE*

Con la sentenza n. 154 depositata lo scorso 9 novembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara ha affrontato il tema degli effetti derivanti dall'annullamento in autotutela del requisito di ruralità e, in particolare, sull'interessante novativo profilo dell'interazione tra efficacia ex tunc dell'annullamento catastale, avviso di accertamento e giudizio pendente. La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento Imu indicante, al momento della sua emissione, un immobile munito di un classamento (D/1) diverso da quello risultante in catasto (D/10 esito, a suo tempo, di variazione ex dl 70/2011); il contribuente, in sintesi, censurava, in dispregio dell'art. 1 c. 336, L. 311/2004, un arbitrario riclassamento effettuato dal comune (sulla base dell'insussistenza originaria dei requisiti di strumentalità).

I giudici emiliani con la pronuncia in commento hanno ritenuto come l'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle entrate (sulla base di "evidente errore logico o di calcolo" ex lett. b) art. 2 dm 37/1997), della variazione di classamento in D/10 (tra l'altro già convalidata), giunto nelle more del giudizio, costituisca circostanza idonea alla salvaguardia dell'atto e con essa alla reiezione del giudizio. L'approdo novativo e interessante riguarda l'estensione dell'attitudine retroattiva propria dell'autotutela catastale (Cass. n. 2771/2021, 21331/2020, 24279/2019) ad incidere (in questo caso) sull'originaria efficacia dell'atto impositivo sub iudice. L'autotutela dell'Agenzia sopraggiunta in corso di causa, in buona sostanza, "sanerebbe" l'evidente eccesso di potere nell'esercizio della potestà impositiva per la violazione del criterio di determinazione dell'imponibile dei fabbricati ex art. 13 co. 4 dl 201/2011 (ovvero quello tratto dalla rendita risultante in catasto vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione).

Di rara risolutezza è infatti l'orientamento di legittimità nell'affermare la stretta e imprescindibile relazione oggettiva tra le risultanze catastali e imponibile (Ici/Imu), intangibile per le parti (Cass. 13794/2019, Comm. Trib. Reg. Lazio, 3182/2021).

Per la giurisprudenziale in commento, il ripristino retroattivo dell'assetto catastale non può che determinare a sua volta la convalida della legittimità dell'atto impositivo. L'approdo della pronuncia così sembra riaprire (implicitamente) il dibattito tra il dogma giurisprudenziale per cui il processo tributario sarebbe volto "non alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell'accertamento dell'ufficio" (Cass. n. 3080/2021, 24707/2020), poiché processo di "impugnazione-merito" (Cass. n. 12597/2020), e (parte) della Dottrina secondo la quale, invece, "il giudice conosce del rapporto d'imposta come definito dall'atto impugnato, e non già

prescindendo dal contenuto dell'atto" (così F. Tesaurò, in Manuale del processo tributario). Il citato diritto vivente (condiviso da altra parte autorevolissima della dottrina, tra tutti, P. Russo ed E. Capaccioli) favorevole all'accertamento del rapporto controverso (con l'unico limite della presenza di gravi vizi formali, Cass. 21290/2020, 11935/2012), ben giova a comprendere la decisione in commento nella quale, in adempimento di siffatta finalità "processual-teleologica", è stato recepito nella realtà processuale la (recuperata) attualità catastale; poiché quest'ultimo valore è essenza rilevante della capacità contributiva del rapporto giuridico d'imposta (non consolidato ma, anzi, in fieri, stante la sua impugnazione). La decisione sul rapporto ancor prima che sull'atto sembra così rafforzare (coraggiosamente, rispetto alle regole di cui al co. 336) quel rapporto di pregiudizialità necessaria tra valore catastale e imposizione, tale per cui al ricorrere di un evento ex tunc sul primo, il secondo non potrà che adeguarsi.

***Avvocato tributarista e docente Anutel**

© Riproduzione riservata



FINO AL 30 DICEMBRE
Lombardia, 20 mln
per le comunità
energetiche

La regione Lombardia ha approvato una manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di comunità energetiche rinnovabili, in attuazione della legge regionale n. 2/2022. L'avviso, in una fase successiva, metterà a disposizione fondi per 20 milioni di euro a favore dei comuni, in qualità di soggetti aggregatori, chiamati a presentare una proposta di comunità energetica da costituire nel loro territorio. Le proposte progettuali possono anche riferirsi a comunità energetiche già costituite e che intendono ampliare il loro perimetro di pertinenza sia come numero di soggetti coinvolti sia in termini di potenza richiesta. Le comunità energetiche candidabili all'iniziativa, oltre ai comuni proponenti, potranno riguardare anche altri soggetti pubblici. L'obiettivo principale di una comunità energetica è generare benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l'aumento della produzione di energia rinnovabile. Obiettivo generale è accompagnare i comuni attraverso l'analisi e la valutazione delle proposte presentate, affinché le iniziative del territorio si trasformino effettivamente in comunità energetiche attive e funzionanti. Gli impianti a fonti rinnovabili supportati sono impianti solari fotovoltaici, impianti idroelettrici, impianti eolici, sistemi di accumulo, collettori solari termici, impianti aerotermici, geotermici, idrotermici e pompe di calore, nonché impianti alimentati a biomassa (liquida, solida gassosa). L'accesso all'avviso è consentito fino al 30 dicembre 2022.

—© Riproduzione riservata—



159329